SENT. n. 61/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere relatore
Antonino	GRASSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21847 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione

contro

Emilio Giambruni, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Gianemilio Genovesi e Alessandro Ricca, entrambi del Foro di Genova, dai quali è rappresentato e difeso, in Genova, Via Nicolò Bacigalupo n. 4/21.

Visti tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza il relatore, cons. Alessandro Benigni, il rappresentante del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Rosanna Mattera e l'avv. Ricca in difesa del Giambruni.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Emilio Giambruni chiedendone la condanna, in via principale, al pagamento della somma complessiva di € 165.518,10 o, in via subordinata, a quella minore di € 68.168,10.

2. La contestazione riguarda l'avvenuta percezione di € 144.758,00 negli anni 2014 – 2020, a titolo di compensi non spettantigli per lo svolgimento dell'attività di amministratore unico della società *in house Deiva Sviluppo S.r.l.,* in quanto superiori al limite massimo consentito dalla legge, nonché di € 20.197,15 per spese non giustificate e, infine, di ulteriori € 562,95 corrispondenti al pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale risalenti all'anno 2010.

La Procura Regionale ha prodotto, al riguardo, oltre alle relazioni della Guardia di finanza e all'intera documentazione relativa alla gestione sociale oggetto del presente giudizio, la sentenza n. 554/2025 (impugnata, con il giudizio di appello ancora pendente in data odierna) del Tribunale della Spezia che ha condannato il Giambruni, per il delitto di peculato, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione con la confisca del profitto diretto del reato ammontante ad € 168.095,37.

3. Il convenuto ha depositato le deduzioni difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta, in cui ha

eccepito:

a) in via pregiudiziale, la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale, attualmente pendente in appello, ai sensi degli artt. 106 c.g.c/295 c.p.c.;

b) in via preliminare, la prescrizione dell'azione, poiché l'ultima autoliquidazione di compensi si era verificata nell'anno 2019, mentre l'invito a dedurre è stato notificato solamente il 1° ottobre 2025, non essendovi elementi per la configurabilità di un occultamento doloso, in quanto il Comune di Deiva Marina era a conoscenza dei compensi autopercepiti dal Giambruni perlomeno a decorrere dal 28 dicembre 2019, data di invio della notizia di danno inviata alla Procura regionale.

Nel merito, invece, ha dedotto:

c) il rigetto della domanda per assenza dell'elemento oggettivo del danno subito dalla società *in house*, dovendo i compensi ricevuti dalla medesima essere compensati con quelli legittimati dalla particolare attività - estranea alle mansioni di amministratore unico – di responsabile tecnico R.T. in materia di svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, espressamente richiesta dall'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006;

d) il rigetto della domanda per assenza dell'elemento soggettivo, poiché il Giambruni aveva posto legittimo affidamento sulla deliberazione assembleare del 30 giugno

2006 che gli aveva riconosciuto un emolumento annuo di € 30.000,00;

e) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della l. n. 296 del 2006, 61 del d.l. n. 112 del 2008 e 11 del d.lgs. n. 175 del 2016 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., per avere introdotto limiti massimi ai compensi degli amministratori di società partecipate, incluse quelle *in house providing*;

f) il rigetto della domanda per assenza dell'elemento oggettivo del danno subito dalla società *in house* limitatamente alla somma di € 20.197,15, di cui non si è potuta dimostrare l'inerenza, essendo stata acquisita la relativa documentazione dalla curatela fallimentare;

g) il rigetto della domanda per assenza dell'elemento oggettivo del danno subito dalla società *in house* limitatamente alla somma di € 562,95, in quanto, nell'occasione, si trovava in servizio per conto e a tutela di Deiva Sviluppo e per quella ragione aveva inserito in bilancio la relativa somma ricordando che in sede di audizione si era reso disponibile a rifonderla pur senza ammissione di responsabilità;

h) la riduzione del danno contestato nella misura del cinquanta per cento per concorso colposo dell'organo di controllo analogo, il quale non si sarebbe mai accorto della supposta illegittimità dei compensi ricevuti;

i) la riduzione del danno contestato nella misura di € 4.451,49 con cui è stata ristorata l'anticipazione personale di somme per adempiere ad obbligazioni della società;

j) la limitazione della propria responsabilità alla somma di € 27.608,00 o, al più, di € 63.716,61, con conseguente riduzione *ex lege* nella misura del trenta per cento.

In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale di Ettore Berni, Gianluigi Troiano, Michela Guerra, Domenico Ravà e Alessandra Avegno, indicando i rispettivi capitoli di prova e l'acquisizione di tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per le trasferte e attività svolte in favore della società.

Infine, ha chiesto l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei compensi dovuti per le funzioni svolte di responsabile tecnico della Deiva Sviluppo S.r.l. per il periodo indicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

4. In sede di discussione orale, le parti hanno confermato le conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il principio della 'ragione più liquida', applicabile anche alle questioni di rito secondo il più autorevole indirizzo nomofilattico (Cass., SS.UU. 29 agosto 2025 n. 24172), consente di definire l'eccezione preliminare di merito, in termini di

fondatezza, con l'assorbimento di quella pregiudiziale e di quelle istruttorie.

2. Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono una breve ricostruzione della vicenda.

3. Il 28 dicembre 2019 il Sindaco del Comune di Deiva Marina ha trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti una segnalazione relativa alle precarie condizioni finanziarie della società *in house Deiva Sviluppo s.r.l.* ed al compimento di atti illegittimi da parte dell'amministratore unico *pro tempore* Emilio Giambruni.

In particolare, la società era stata costituita il 25 marzo 1999 e sin dall'inizio, fino alla data del 29 aprile 2020, il Giambruni aveva ricoperto la carica di amministratore, prima come presidente del consiglio di amministrazione, in seguito come amministratore unico. In tale veste aveva effettuato, nel periodo 2014-2020, numerosi bonifici dai conti correnti della società in *house* in favore di due suoi conti personali, a titolo di compensi all'amministratore e rimborsi spese per la somma complessiva di € 206.395,00.

La Procura regionale ha ritenuto corretta la corresponsione dalla società partecipata al Giambruni della somma di € 61.637,00 a titolo di compenso per l'attività svolta negli anni 2014-2020, mentre, al contrario, sarebbero state illegittimamente percepite le rimanenti somme (€ 144.758,00 a titolo di compensi non dovuti, €. 20.197,10, importo transitato

dal conto corrente societario a quello personale del Giambruni in assenza di titoli giustificativi, e € 562,95 relativa a due contravvenzioni per violazioni del codice stradale notificate nell'anno 2010).

4. In via preliminare, è stata eccepita la prescrizione dell'azione risarcitoria maturatasi, al più, il 3 gennaio 2025, non sussistendo l'occultamento doloso invocato dal Pubblico ministero.

L'eccezione è fondata, poiché è documentalmente provato che il Comune di Deiva Marina era a conoscenza della situazione oggetto di incolpazione ed aveva informato la Procura erariale con nota del 28 dicembre 2019 - ricevuta da quest'ultima il 3 gennaio 2020 -, data ultima da cui può considerarsi l'inizio della decorrenza della prescrizione, non essendovi successivamente stati atti interruttivi della medesima.

Nella medesima nota, accompagnata da diversi allegati di cui si esporrà successivamente, il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore al bilancio dell'amministrazione, nella compagine subentrata alla precedente il 27 maggio 2019, hanno attestato il comportamento mendace ed omissivo tenuto dal Giambruni nei loro confronti, con particolare riferimento proprio all'entità dell'indennità da lui percepita nel corso degli anni, chiedendo all'organo requirente *un controllo severo e puntuale sulla veridicità e correttezza dei conti e dell'azione amministrativa della Deiva Sviluppo, a tutela e garanzia degli interessi del Comune di*

Deiva Marina.

Tra i vari allegati spicca la nota prot. 17 dicembre 2019, n. 8481, inviata al Sindaco e al Segretario comunale del Comune – e per conoscenza allo stesso Giambruni – con cui i responsabili del Servizio ammnistrativo e del Servizio finanziario avevano informato i primi di avere verificato che l'interessato nell'anno 2017 aveva ricevuto *compensi pari ad euro 81.630,20,* importo *notevolmente superiore a quanto previsto dalla legge.*

La Procura regionale era stata quindi tempestivamente informata e, a far tempo dal 3 gennaio 2020 (come ultima data) non si può più parlare di occultamento doloso, essendo stata scoperta la situazione astrattamente foriera di danno erariale.

Questa Sezione, infatti, uniformandosi all'orientamento espresso in materia dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 12/2011/QM (la quale distingue tra notizia di danno e denuncia di danno, ritenendo sufficiente per la prima una comunicazione avente ad oggetto *uno o più fatti ragionevolmente identificati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici*), ha già avuto modo di affermare, sin dalla sentenza 23 ottobre 2015 n. 85 (confermata dalla Sezione II con la sentenza n. 138/2020) , che i requisiti della specificità e della concretezza della notizia di danno devono essere intesi nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio *ex ante*, l'avvio di una attività istruttoria da parte dell'organo requirente e non implicano che la notizia debba essere esaustiva al punto da far

risultare superflua la funzione del requirente, cui compete in ogni caso l'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della notizia stessa e all'acquisizione degli ulteriori elementi necessari.

Nella specie, il Collegio considera che la lettura combinata della segnalazione di danno e della nota sopra ricordata avrebbero consentito di rilevare una notizia specifica e concreta, essendo indicato il fatto dannoso (percezione illegittima di somme non spettanti), l'elemento doloso desumibile dal comportamento tenuto dall'interessato a fronte delle richieste di chiarimenti e il suo autore.

L'eccezione di prescrizione, pertanto deve essere accolta.

5. L'accoglimento dell'eccezione preclude ogni valutazione collegiale delle condotte puntualmente descritte nell'atto di citazione.

6. La definizione del giudizio con l'accoglimento di un'eccezione preliminare costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda per intervenuta prescrizione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23 luglio

2026.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Alessandro Benigni) — (Piero Carlo Floreani)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

f.to digitalmente